

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

Il Locatore, Socar SpA, via Cesare Deretti 10, Brescia, P.IVA/CF 01979720172, concede a titolo di noleggio al Locatario i Beni meglio descritti nel presente Contratto alle seguenti Condizioni Generali.

Art. 1 – OGGETTO: Il presente Contratto ha per oggetto la definizione delle condizioni alle quali il Locatore concede in locazione al Locatario, ed il Locatario prende in locazione i Beni individuati dettagliatamente nel contratto allegato. Il noleggio riguarda solo i carrelli elevatori (di seguito anche "carrelli"), essendo espressamente esclusi sia l'operatore che il carburante o l'energia elettrica necessaria per la ricarica della batteria. Con l'emissione/inoltro da parte del Locatario dell'ordine, il Locatario accetta le presenti Condizioni Generali di Noleggio. Si ritiene come non apposta e comunque invalida e/o inefficace e/o non vincolante per il Locatore qualsiasi clausola e/o previsione apposta dal Locatore nella sua richiesta di fornitura e/o nella sua corrispondenza, contraria o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Noleggio, se non accettata per iscritto dal Locatore. È esclusa l'applicabilità dei Termini e delle Condizioni di Acquisto del Locatario. Le presenti Condizioni Generali di Noleggio prevalgono su qualsiasi previsione inserita dal Locatore nel proprio ordine o nella propria corrispondenza, a meno che il contrario non sia pattuito per iscritto.

Art. 2 – DURATA: Il Contratto decorre dalla data del ritiro dei Beni da parte del Locatario, quale risultante dal Documento di Trasporto emesso dal Locatore e sottoscritto dal Locatario, e termina il giorno di fine noleggio, indipendentemente dall'uso del bene. Il giorno di fine noleggio deve essere obbligatoriamente comunicato dal Locatario al Locatore, a mezzo e-mail (noleggio.carrelli@socar.it), con almeno un giorno lavorativo di preavviso. È necessario che il Locatario prepari il documento di trasporto di reso. Il Locatore si riserva il diritto di ritirare il bene nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi.

Art. 3 – CONSEGNA: Salvo diverso accordo tra le Parti, il Locatore consegnerà i carrelli presso la Sede del Locatario e le spese relative, anche al ritiro dei Beni, saranno a carico del Locatario. Il Locatore consegna i carrelli elevatori in perfetto stato d'uso ed in normali condizioni di esercizio. All'atto della consegna lo stesso verrà sottoposto a prova di funzionamento in presenza del Locatario, dopodiché si intenderà accettato come idoneo con l'apposizione della firma sul Documento di Trasporto. Il Locatore non è responsabile per il ritardo nella consegna qualora esso sia dipendente da cause di forza maggiore o da cause estranee alla volontà e al controllo del Locatore o dei suoi fornitori, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali, attrezzature o energia, ritardi o inadempimenti nelle consegne da parte dei fornitori, agitazioni sindacali, disordini civili, incidenti, guerre, epidemie, difficoltà o blocchi nei trasporti, calamità naturali, provvedimenti della Pubblica Autorità. In ogni caso di ritardo o di mancata consegna dovuto alle summenzionate ragioni è escluso il risarcimento di danni di qualsiasi natura.

Art. 4 – USO: Il Locatario userà i carrelli seguendo scrupolosamente le istruzioni e prescrizioni per il funzionamento e la manutenzione impartite dal Costruttore (Libretto uso e manutenzione, Manuale dell'operatore, Norme di sicurezza per l'impiego dei carrelli industriali). I Beni potranno essere destinati esclusivamente all'uso presso il luogo nel quale il Locatore, su indicazione del Locatario, ha provveduto a consegnarli. Il Locatario si impegna inoltre ad affidare i carrelli a personale competente, informato e formato anche secondo l'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Prima della messa in funzione dei Beni il Locatario si impegna altresì a fornire - ai sensi dell'art. 72, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 - una dichiarazione che riporti il nominativo del/i lavoratore/i incaricato/i dell'uso dei Beni stessi corredata da attestazione che i medesimi lavoratori sono formati conformemente alle disposizioni D.Lgs. 81/2008 come da fac-simile allegato 1. È in ogni caso responsabilità del Locatario - non delegabile ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a) d.lgs. 81/08 - l'analisi dei rischi correlata all'utilizzo dei Beni nel proprio sito e l'adozione/verifica di esistenza delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza secondo l'art. 71, commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Art. 5 – MANUTENZIONE: Salvo diverso accordo scritto, il Locatore provvederà, direttamente o per il tramite di propri organizzati, a mantenere i Beni in buono stato di funzionamento, effettuando la manutenzione periodica e riparando o, a sua insindacabile scelta, sostituendo le parti difettose e/o usurate, nel più breve tempo possibile in giorni e orari lavorativi (da lunedì a venerdì tra le 8 e le 18). A tale scopo il Locatario comunicherà tempestivamente e per iscritto al Locatore ogni rottura o anomalia verificatasi a mezzo e-mail: richiesta.assistenza@socar.it.

Il Locatario assicurerà al personale del Locatore ed ai suoi ausiliari l'accesso ai Beni in condizioni di piena sicurezza, durante l'orario ordinario di lavoro, per l'effettuazione delle riparazioni e della manutenzione. Il Locatario è tenuto, qualora l'importanza del parco e degli interventi da eseguirsi lo renda opportuno, a mettere a disposizione del Locatore un locale chiuso, idoneo all'esecuzione degli interventi, allo stoccaggio dei ricambi ed alla custodia di quanto necessario all'esecuzione degli interventi.

Saranno eseguite dal Locatore e addebitate integralmente al Locatario:

- I. Le riparazioni dovute a rotture causate da negligenza del Locatario, uso non corretto o non corrispondente alle istruzioni e prescrizioni del costruttore, sovraccarico del macchinario o dal non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi di difetti.
- II. La manutenzione o sostituzione delle gomme danneggiate e/o usurate in maniera anomala

Sono inoltre a carico e cura del Locatario gli interventi di controllo giornaliero quali, ad esempio: carica batteria, livello elettrolito batteria, perdita olio idraulico, funzionamento regolare dei movimenti della colonna e della trazione, funzionamento regolare dei freni, del clacson, dei segnalatori, dei dispositivi di sicurezza e delle ruote, livello olio motore, livello refrigerante motore e livello gasolio. Il tutto come da indicazioni riportate nel "Libretto Uso e Manutenzione" e sulla relativa etichetta adesiva applicata sui Beni che li identifica, utilizzando materiali prescritti dal Costruttore.

Il Locatario si obbliga a mantenere in perfetta efficienza il contatore installato sui Beni ed a comunicare immediatamente e per iscritto al Locatore eventuali avarie, indicando i dati da esso rilevati al momento del guasto a mezzo e-mail: richiesta.assistenza@socar.it.

Il Locatario rinuncia a qualsiasi richiesta nei confronti del Locatore per l'eventuale fermo tecnico dei mezzi durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o riparazione. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, il Locatario rinuncia a qualunque richiesta di risarcimenti in merito a qualsivoglia danno, economico o di altro genere, subito in seguito a guasti, rotture e fermi macchina occorsi ai Beni locati. Il Locatore non è in alcun modo obbligato a fornire beni sostitutivi.

Art. 6 – CANONE. REVISIONE E ADEGUAMENTO CANONE: Il Canone di Noleggio concordato dalle Parti si riferisce all'utilizzo normale dei Beni, vale a dire su massimo un turno di lavoro di 8 ore giornaliere in ambiente d'uso standard, per la durata specificata nel contratto. Nel caso in cui il Locatario necessiti incrementare l'utilizzo dei Beni, a fronte di richiesta scritta, il Locatore procederà ad una revisione del canone di noleggio, che verrà accresciuto in proporzione all'incremento di utilizzo richiesto dal Locatario.

Il Locatario si impegna a corrispondere i canoni di noleggio alle scadenze contrattualmente pattuite, presso le coordinate bancarie indicate dal Locatore. In caso di ritardato pagamento, saranno applicati interessi di mora nella misura e nelle modalità di cui al D. Lgs. 231/02, fatto salvo il diritto per il Locatore alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto all'art. 9. È facoltà del Locatore, anche in relazione ad ordini accettati, di sospendere la fornitura o di subordinare la fornitura al pagamento anticipato in caso di inadempimento da parte del Locatario ai propri obblighi di pagamento. Il Locatario - nel caso in cui il Locatore appuri che le manutenzioni e le riparazioni dei Beni siano dovute per colpa e/o negligenza del Locatario - sarà comunque obbligato al pagamento del canone di locazione anche per l'eventuale periodo di fermo tecnico con esclusione di qualsivoglia diritto di recesso.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONE: Il Locatore declina ogni responsabilità verso terzi in caso di impiego dei Beni non conforme alle specifiche tecniche, alle leggi, alle norme ed ai regolamenti in vigore, soprattutto per quanto concerne la normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e la circolazione su vie pubbliche. A tale scopo il Locatario si obbliga a manlevare il Locatore ed a tenerlo indenne da ogni pretesa avanzata in qualsiasi sede da terzi e fondata su tale titolo.

Per l'intero periodo di noleggio, così come definito al precedente art. 2, i Beni si intendono nella disponibilità e sotto la responsabilità e la custodia del Locatario, il quale è pertanto responsabile nei confronti del Locatore per qualsiasi danno provocato.

Il Locatario si impegna inoltre a stipulare sui Beni una polizza d'assicurazione, con congruo massimale, per la responsabilità civile verso terzi, in conformità con la legge in vigore.

Sarà invece a carico del Locatore la copertura assicurativa dei Beni contro incendio e furto totale o parziale dei Beni, purché comprovati da regolare denuncia alle Autorità competenti.

Al verificarsi di un sinistro, quale incendio o furto, il Locatario sarà tenuto a farne immediata denuncia al Locatore. Il Locatario è tenuto a fare tutto il possibile per evitare o comunque limitare il danno.

Il Locatario prende atto che i Beni presi in locazione possono essere soggetti a perdite di olio e/o altri liquidi; pertanto, il Locatario si obbliga a attuare quanto necessario al fine di poter prevenire qualsiasi possibile danno derivante da tali perdite (specie in relazione a beni di terzi).

In ogni caso il Locatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore in relazione ai danni di qualunque natura occorsi al Locatario e/o a soggetti terzi derivanti da perdite di olio e/o altri liquidi dal bene/macchinario locato, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa nei confronti del Locatore.

Art. 8 – PROPRIETA' DEI BENI E CESSIONE DEL CONTRATTO: Il Locatario non acquisisce alcun diritto di proprietà sui Beni oggetto del presente Contratto, che permangono di proprietà del Locatore. Quest'ultimo, qualora lo reputi necessario, potrà cedere i Beni ed il Contratto ad un Cessionario o Società finanziaria, trasferendo a quest'ultimo i diritti che gli derivano dal Contratto stesso.

Il Locatario dichiara fin d'ora di accettare tale eventuale cessione e di rendersi disponibile a sottoscrivere quanto necessario a regolarizzare formalmente la suddetta cessione.

Il Locatario non potrà cedere il presente contratto nemmeno in caso di affitto, cessione od usufrutto dell'azienda, né potrà sublocare i Beni o cederli in comodato o in uso a terzi a qualsiasi titolo, senza il consenso scritto del Locatore.

I Beni non potranno formare oggetto di pegno, oneri, privilegi o vincoli di sorta da parte del Locatario.

Art. 9 – RECESSO ANTICIPATO - PENALE: Il presente Contratto non può essere rescisso prima della sua naturale scadenza, su decisione unilaterale del Locatario; qualora detta pattuizione non sia rispettata dal Locatario, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento, a favore del Locatore, qualunque sia il motivo dell'inadempimento, della somma equivalente ad 1/3 (un terzo) dei canoni a scadere con un massimo di 6 (sei) canoni mensili; qualora l'inadempimento del Locatario si verifichi nei primi 12 (dodici) mesi contrattuali, il Locatario dovrà versare al Locatore anche la somma equivalente ai canoni residui della prima annualità.

Art. 10 – RICONSEGNA DEI BENI: Il Locatario al termine del noleggio, o prima, qualora si verifichi quanto previsto dagli articoli 9 e 12, dovrà restituire i carrelli completi della documentazione di corredo, regolarmente funzionanti, in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento/usura dovuto all'uso contrattuale. Il Locatore a fine noleggio effettuerà un controllo tecnico per verificare eventuali extra usure e/o danni. Eventuali danni non imputabili al normale deterioramento, nonché eventuali danni imputabili ad un utilizzo non conforme alle condizioni di impiego verranno addebitati al Locatario che dovrà sostenere le spese di riparazione indicate dal Locatore e saldare le fatture di riparazione da quest'ultimo emesse, o, qualora il carrello non sia riparabile, risarcire il danno. Nel caso di ritardata o mancata restituzione dei carrelli, il Locatore potrà procedere alla rimozione dei carrelli, anche accedendo alla Sede del Locatario, che ne dà fin d'ora irrevocabile consenso.

Art. 11 – PROCEDIMENTI ESECUTIVI PROMOSSE DA TERZI: Il Locatario, nel caso di pignoramento, sequestro od altro Procedimento esecutivo o cautelare, promosso da terzi, si obbliga a far rilevare all'Ufficiale giudiziario procedente il diritto di proprietà dei carrelli del Locatore. In tali casi, il Locatario dovrà informare il Locatore entro le 24 ore successive al ricevimento della comunicazione di pendenza dei suddetti procedimenti.

Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il Locatore ha facoltà di risolvere il presente Contratto di noleggio, nel caso di:

- I. mancato pagamento del Canone da parte del Locatario alle scadenze contrattualmente previste;
- II. inadempimento del Locatario rispetto a quanto previsto agli Artt. 4, 5, 6, 7;
- III. nel caso in cui il Locatario divenga insolvente, subisca protesti, procedure esecutive;
- IV. cessione dei Beni ai creditori; vendita dell'azienda; cessazione dell'attività commerciale; mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali; riduzione delle garanzie esistenti all'inizio del noleggio.

Realizzatasi una delle ipotesi di risoluzione di cui ai precedenti nr. I, II, III e IV, il Locatario, ferma restando l'obbligazione di restituzione immediata dei Beni e salvo il risarcimento del maggior danno, sarà tenuto entro cinque giorni dalla comunicazione del Locatore di volersi avvalere della risoluzione:

- a) al pagamento immediato di tutte le somme dovute per canoni, interessi ed altri titoli già maturati e non ancora soddisfatti ivi inclusi eventuali interessi di mora maturati fino a tale data;
- b) al pagamento - a titolo di penale secondo l'art. 1382 c.c. - di una somma equivalente ad 1/3 (un terzo) dei canoni a scadere con un massimo di 6 (sei) canoni mensili; inoltre, nel caso in cui la risoluzione avvenga nei primi 12 (dodici) mesi contrattuali, il Locatario dovrà anche corrispondere una somma equivalente ai canoni residui della prima annualità;

Peraltro il Locatore potrà non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e chiederne invece l'adempimento.

Art. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – POTERI – MODIFICHE

13.1 Il Locatore e il Locatario danno atto che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e della vigente normativa in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali, gli obblighi di informativa e gli altri oneri ivi previsti trovano applicazione esclusivamente nei confronti delle persone fisiche. Conseguentemente, laddove il Locatario sia una persona fisica, il Locatore provvederà a fornirgli separatamente l'informativa ex art. 13 o 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Fermo restando quanto sopra, ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Contratto il Locatario è comunque tenuto a comunicare al Locatore alcuni dati personali e, in particolare i riferimenti dei soggetti incaricati all'uso dei Beni (i "Dati"). A questo proposito, il Locatore precisa che: (i) il Titolare del trattamento dei Dati è Socar S.p.A., (ii) i Dati saranno trattati al solo fine di eseguire le obbligazioni previste dal presente Contratto e per le finalità richieste dalla legge; (iii) i Dati saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali che informatici e saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici. In ogni caso, sarà garantita la loro sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la loro riservatezza; (iv) i singoli interessati potranno esercitare rispetto ai Dati i diritti riconosciuti loro dagli artt. 15 e ss del Regolamento (UE) n. 679/2016 e della vigente normativa in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali; (v) i Dati verranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra conformemente ed in ogni caso entro i termini obbligatori previsti per legge. Il Locatore invita il Locatario a comunicare la predetta informativa agli interessati. Il Locatario conferma che: (i) il trattamento dei Dati da parte del Locatore per le finalità poc'anzi descritte è legittimo; (ii) agli interessati è stata rilasciata (o sarà rilasciata) adeguata informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, e che (iii) gli interessati hanno rilasciato (o si avrà cura che rilascino), ove necessario, il relativo consenso alla comunicazione dei Dati al Locatore.

13.2 Il Locatario garantisce che la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto è stata legittimamente autorizzata dai competenti Organi societari, così come il sottoscrittore dello stesso.

13.3 Il Locatore ed il Locatario si danno reciprocamente atto che ogni eventuale modifica al presente Contratto (anche in termini di durata, canoni, ambiente di lavoro, restituzione parziale o totale dei Beni) dovrà essere approvata per iscritto sia dal Locatore sia dal Locatario.

Art. 14 – FORO COMPETENTE: Per ogni controversia in merito al Contratto di noleggio, sarà esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Brescia.

Data

Timbro e firma Cliente Locatario

Il sottoscritto Locatario dichiara di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive del presente contratto e ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c. approva specificatamente le seguenti clausole: 3 (Consegna), 4 (Uso, con particolare riferimento alla frase: dichiarazione con l'indicazione dei lavoratori incaricati dell'uso dei beni), 5 (Manutenzione), 6 (Canone. Revisione e Adeguamento Canone), 7 (Responsabilità civile verso terzi e Assicurazione), 8 (Proprietà dei beni e cessione del contratto), 9 (Recesso Anticipato - Penale), 10 (Riconsegna dei Beni), 12 (Clausola risolutiva espressa), 14 (Foro Competente)

Data

Timbro e firma Cliente Locatario

Allegato N° 1

Spettabile Socar SpA,
in riferimento al contratto di noleggio n. _____ del _____
dichiaro che gli utilizzatori delle attrezzature saranno le seguenti persone:

NOME	COGNOME

Dichiaro inoltre che i precedenti nominativi risultano formati conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.81 del 08 Aprile 2008.

Data

Timbro e firma
